



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 5 NOVEMBRE 2017

VERBALE DI RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2017

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno 2017, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 17.20, ha inizio la riunione - presieduta dal Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Michela La Iacona - volta a richiamare l'attenzione dei partecipanti sui principali adempimenti prescritti in materia di propaganda elettorale al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della campagna elettorale relativa all'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 novembre 2017.

Sono presenti il Dr. Liborio Nasca, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Elettorale Provinciale, il Rag. Paolo Filippo Salvaggio, Assistente Economico Finanziario addetto all'Ufficio Elettorale Provinciale, i Sindaci, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle Amministrazioni comunali, dei Partiti e movimenti politici nonché i Delegati delle liste provinciali, di cui all'allegato elenco, facente parte integrante del presente verbale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Rag. Paolo Filippo Salvaggio.

Il Vice Prefetto Vicario, dopo avere rivolto il proprio saluto ai partecipanti, sottolinea l'esigenza della scrupolosa ed attenta osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia della propaganda elettorale e della comunicazione politica, invitando gli interessati ad attenersi al rigoroso rispetto delle stesse, al fine di assicurare che le generali disposizioni di legge trovino la realizzazione più aderente agli intenti che le hanno dettate, ovvero che il confronto tra le forze politiche si svolga in un clima di serena dialettica, cosicché abbiano ampio e libero esercizio i diritti costituzionali che stanno a fondamento del progresso democratico.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

A tale riguardo, precisa che non sarà consentita alcuna tolleranza in tutti i casi in cui verrà verificata la eventuale inosservanza delle suddette regole.

Invita, pertanto, i presenti ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in materia propaganda elettorale e, a tal proposito, sottolinea l'assoluta necessità che i manifesti elettorali vengano affissi esclusivamente negli appositi spazi assegnati dalle giunte comunali, richiamando all'uopo i prescritti adempimenti da parte dei comuni in ordine alla immediata disaffissione o copertura dei manifesti affissi al di fuori degli spazi consentiti.

A questo punto, il Vice Prefetto Vicario espone le sottoelencate indicazioni sulle principali prescrizioni concernenti la disciplina della propaganda elettorale:

1) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Com'è noto, le Giunte comunali, **dal 33° al 30°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 3 ottobre a venerdì 6 ottobre 2017**), devono stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

Le Giunte municipali devono, quindi, provvedere all'assegnazione degli spazi quante sono le liste che partecipano alle competizioni elettorali, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse.

Negli spazi assegnati si possono affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono obbligatoriamente indicare il nome del committente responsabile.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Da quanto precede consegue che, fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del Capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti nella materia.

2) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1 della Legge 24 aprile 1975, n. 130)*

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi dal decorso venerdì 6 ottobre 2017, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico – monumentale, la legge n. 212/56 individua i luoghi dove sono ammesse le affissioni.

Conseguentemente, sono vietate le scritte **su monumenti, edifici pubblici e privati, fondi stradali, rupi, argini, chioschi, palizzate, infissi delle finestre e dei balconi, cassonetti dei rifiuti, alberi, pali elettrici** etc.

I Comuni, pertanto, devono procedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

Si richiama l'attenzione della Polizia Municipale sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza del territorio, attuando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive.

E' da ritenere, altresì, proibita la installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi appositamente predisposti dai Comuni.

Non sono, invece, considerati oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisiva, anche a circuito chiuso, che siano caratterizzati in maniera tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa luminosa.

Il loro uso, che sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di una esplicita proibizione normativa, deve considerarsi ammissibile.

E' tuttavia necessario che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche si muniscano delle relative autorizzazioni.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, quindi da **venerdì 6 ottobre 2017**, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge n. 212/56, è vietata ogni forma di *PROPAGANDA LUMINOSA O FIGURATIVA A CARATTERE FISSO*, in luogo pubblico. La norma, come già detto, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di *PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE*, nonché il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' invece ammessa la *PROPAGANDA FIGURATIVA SU MEZZI MOBILI* (i veicoli devono essere in regola con le norme sulla circolazione stradale) e tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto al fine di preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 Legge 130/75).

Non è consentita, nel giorno della votazione, la circolazione di qualsiasi autoveicolo con manifesti ed emblemi.

Pertanto, dovrà essere garantita la più scrupolosa e attenta vigilanza e dovranno essere adottate, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia dei responsabili.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Per quanto concerne le sedi prescelte per i *COMITATI ELETTORALI*, le stesse devono essere indicate con l'esposizione dei contrassegni delle liste senza indicazione alcuna di altra forma di propaganda elettorale, vietata dalla legge.

Si rammenta, altresì, che in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) ogni forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga nel territorio di più Comuni, dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

GAZEBO

Per ciò che attiene l'installazione di postazioni fisse (c.d. gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, si ribadisce che, ai sensi dell'art.6 comma 1 della Legge 4 aprile 1956 n.212, così modificato dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, cioè dal **6 ottobre 2017**, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; pertanto, l'utilizzazione di tali strutture a fini elettorali è consentita solo alle condizioni sotto indicate:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni fotografiche, simboli, diciture e colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (art.6 Legge 212/1956 e successive modificazioni).
- ferma restando l'osservanza della disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture potranno quindi essere utilizzate esclusivamente per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge (distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda).



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Comizi elettorali

Ciascun Comune deve – com'è noto - individuare, per tempo, i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per il loro utilizzo, saranno stabiliti adeguati turni che assicurino l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze da parte di tutti i partiti e gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale.

- Gli organizzatori dovranno formulare richiesta, per l'assegnazione del sito ove svolgere il comizio elettorale, ai Comuni interessati con istanza scritta, da presentare non prima di tre giorni antecedenti la data fissata per il comizio stesso.
- Le piazze principali e le altre maggiormente richieste dovranno essere assegnate dai Comuni, cui i partiti avranno rivolto istanza, tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- Nel caso in cui si verifichi che due o più partiti politici presentino nello stesso giorno e nella stessa ora richiesta di utilizzare la medesima piazza, si dovrà procedere a sorteggio.
- Ciascuna Amministrazione Comunale dovrà comunicare, appena noti, agli Organi di Polizia i comizi già concordati.
- I comizi vanno tenuti dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali; dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 dei giorni di sabato e festivi.
- Ciascun Comune dovrà fissare preventivamente la durata di ogni singolo comizio e l'intervallo minimo tra un comizio e l'altro.

Nell'ultima settimana della campagna elettorale, che avrà termine venerdì 3 novembre 2017, i comizi dovranno concludersi entro le ore 24.00 di venerdì 3 novembre, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/75 che vieta, altresì, nel giorno precedente e nei giorni destinati alla votazione le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia il Comune, prima di concedere la piazza ad altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia, per la predisposizione dei servizi necessari.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc.

L'uso dei mezzi di amplificazione sonora è invece limitato quando abbia luogo da mezzi mobili in movimento; in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti (art. 7, legge 24 aprile 1975, n. 130).

E', comunque, da ricordare che al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'eventuale intervento delle locali autorità di pubblica sicurezza.

I Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, sono tenuti, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti (Art. 19, comma 1 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515)

E' opportuno non tenere comizi in concomitanza con manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche i luoghi prossimi a scuole, caserme, ospedali, edifici aperti al culto, sedi istituzionali di particolare rilievo, ecc..

Durante i comizi è opportuno evitare la distribuzione di volantini a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico, cortei motorizzati, fiaccolate o parate in movimento annuncianti l'ora e il luogo di comizi in prossimità di piazze, strade dove sono in corso altre riunioni elettorali.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

E' opportuno che l'uso di emissioni sonore di musica e canzoni venga limitato ad un quarto d'ora prima dei comizi.

3) *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici*

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, quindi a partire da sabato **21 ottobre 2017**, sino alla chiusura delle operazioni di votazione, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, (cioè dopo le ore 22,00 di domenica 5 novembre 2017), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

4) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda* **(art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81)**

Ai sensi della normativa citata, **nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e cioè dal 6 ottobre 2017, e per tutta la durata della stessa**, è fatto divieto a tutte le



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n. 81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Sono ritenute lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

5) *Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)*

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 4 novembre 2017 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.



Prefettura di Enna

Ufficio territoriale del Governo

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

6) *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale (legge 22 febbraio 2000, n. 28)*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, in relazione ai quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

La riunione ha termine alle ore 18.25

Il Segretario
(Salvaggio)

Il Presidente
Vice Prefetto Vicario
(La Iacona)